



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 15/9/2008

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.6/2008**

Riprendiamo l'argomento delle spese alberghiere e di ristorazione, già trattato nel nostro ultimo bollettino n.5/2008 (scaricabile dal sito [www.stvaroma.it](http://www.stvaroma.it)) per approfondirne i vari aspetti a seguito dell'emanazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della circolare n. 53/E del 5 settembre 2008.

In particolare esamineremo il trattamento delle suddette spese separatamente ai fini I.V.A. ed ai fini delle Imposte Dirette.

#### **Disciplina I.V.A.**

La circolare conferma che, a partire dal 1° settembre 2008, l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione diventa detraibile, semprechè – ovviamente – le suddette prestazioni risultino inerenti all'attività professionale o imprenditoriale svolta. Viene anche confermato che per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza permanente, invece, l'indetraibilità dell'imposta.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione occorre essere in possesso della fattura, in quanto la semplice ricevuta fiscale non è idonea a tal fine (infatti sulla ricevuta fiscale non vi è la separata indicazione dell'imposta); pertanto bisogna tener presente che, se si vuole detrarre l'IVA sulle prestazioni di cui sopra, è necessario richiedere la fattura non oltre il momento di effettuazione delle prestazioni stesse, in quanto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione l'emissione di tale documento (la fattura) è obbligatoria solo se richiesta dal cliente. In poche parole, la fattura deve essere richiesta espressamente all'albergatore o al ristoratore, in quanto, in caso contrario, egli non è obbligato alla sua emissione e può tranquillamente consegnare al cliente la ricevuta fiscale che però, come specificato sopra, non consente di portare in detrazione l'IVA.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Altro aspetto da tener presente è che l'annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può essere effettuata con modalità semplificate se l'importo delle stesse non supera €154,94: in tal caso, infatti, al posto delle stesse è possibile registrare un documento riepilogativo mensile nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta. Mese per mese, quindi, si potranno raccogliere tutte le fatture relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione che non siano di importo superiore a 154,94 € e registrarle cumulativamente dopo averle numerate (sembrerebbe opportuno utilizzare una numerazione distinta da quella delle altre fatture passive).

Infine, la circolare ha introdotto una complicazione nel caso di prestazioni utilizzate da un soggetto diverso dal committente, prevedendo testualmente che *“nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto. Ad esempio, il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'imposta addebitata”*. Pertanto, se l'impresa intende detrarre l'IVA sulle prestazioni in oggetto dovrà richiedere ai propri dipendenti in trasferta non solo di farsi rilasciare la fattura, ma anche di farsela cointestare.

### **Disciplina Imposte Dirette**

Come già evidenziato nel nostro precedente bollettino, la detraibilità dell'IVA è stata compensata da una riduzione della deducibilità delle prestazioni alberghiere e di ristorazione ai fini delle Imposte Dirette; questa modifica, tuttavia, contrariamente a quanto avviene per l'IVA, entrerà in vigore soltanto dal 1°/1/2009.

A partire da questa data, dunque, la disciplina da seguire sarà la seguente:

#### **Reddito d'impresa**

La regola generale diventa che le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare; nel caso in cui le prestazioni di cui sopra si configurino come spese di rappresentanza, la limitazione della deduzione al 75% opera ugualmente, semprechè le spese stesse siano da ritenere inerenti all'attività sulla base dei criteri che dovranno essere stabiliti da un apposito decreto ministeriale. (Ricordiamo, infatti, che a partire dal 2008 la disciplina delle spese di rappresentanza dovrebbe cambiare a seguito dell'emanazione del surricordato decreto ministeriale, che suddividerà le spese in due gruppi: 1) spese inerenti l'attività, con deduzione al 100%, ridotta al 75% per quelle costituite da prestazioni alberghiere e di ristorazione; 2) spese non inerenti, che

saranno interamente indeducibili; non esisterà più, invece, la deduzione di 1/3 dell'importo suddiviso in 5 anni).

La stampa specializzata aveva sollevato il presente quesito: se si rinuncia alla detrazione dell'IVA (ad esempio perché non si richiede la fattura ma soltanto la ricevuta fiscale), è possibile detrarre quest'ultima come costo? L'Agenzia delle Entrate non ha preso posizione in merito; secondo la tesi prevalente la risposta dovrebbe essere positiva, per cui una spesa di 100 € (IVA compresa) dovrebbe essere deducibile per un importo complessivo di 75 €, senza distinguere tra imponibile e IVA (ovviamente, si ribadisce, se l'IVA non viene detratta).

Dalla limitazione della deduzione al 75% restano escluse, invece, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi (tra cui rientrano gli amministratori che percepiscono il proprio compenso tramite cedolino): pertanto, queste spese di trasferta mantengono la deducibilità al 100%, salvo il rispetto dei limiti preesistenti fissati dall'articolo 95 TUIR (180,76 € al giorno, aumentati a 258,23 € per le trasferte all'estero).

<b>REDDITO D'IMPRESA</b>	
Spese alberghiere e di ristorazione "generiche" (imprese individuali)	Deducibili al 75%
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per rappresentanza	Deducibili al 75% per la sola parte inerente
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per dipendenti e collaboratori in trasferta	Integralmente deducibili nel limite di 180,76 € al giorno (250,23 € per trasferte all'estero)

### Reddito di lavoro autonomo

Anche per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo le spese alberghiere e di ristorazione diventano deducibili nella misura del 75% del loro ammontare; in quest'ambito, però, continua ad operare anche il limite massimo di deducibilità costituito dal 2% dei compensi percepiti nell'anno, per cui l'importo deducibile è pari al 75% delle spese sostenute, fino a raggiungere il 2% dei compensi percepiti.

Nel caso in cui le suddette spese si configurino come spese di rappresentanza, varrà ugualmente la limitazione al 75%, ma il limite massimo da non superare sarà costituito dall'1% dei compensi percepiti nell'anno.

In definitiva, in entrambi i casi le spese alberghiere e di ristorazione dovranno essere prese in considerazione soltanto per il 75% del loro ammontare; l'importo così determinato concorrerà a formare il limite massimo deducibile nella misura – rispettivamente - del 2% o dell'1% dei compensi percepiti nell'anno.

La limitazione al 75% varrà anche per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili: poiché tali spese sono deducibili nel limite del 50%,

per individuare l'importo che si potrà portare in detrazione bisognerà calcolare il 50% del 75% del costo sostenuto (chiariamo il tutto con un esempio: se il professionista sostiene spese alberghiere o di ristorazione per la partecipazione ad un convegno per 1.000 € (al netto dell'IVA), dovrà *in primis* determinare il 75% dell'importo, pari a 750 € e poi potrà detrarre il 50% di questo importo, ossia 375 €).

Rimangono, invece, integralmente deducibili le spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura: per queste spese, quindi, non cambia nulla rispetto al passato. Tuttavia, data la complessità della procedura prevista dalla legge, cogliamo l'occasione per ricordare quali sono gli adempimenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate (Circ.28/E del 4/8/2006).

Nella suddetta circolare l'Agenzia ha precisato quanto segue: *“il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio. Il committente comunicherà al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente. Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente e considererà il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni. L'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese”*. Importante ricordare che anche in questo caso i rimborsi spese dovranno essere assoggettati dal professionista ad IVA e ritenuta d'acconto, in quanto – come specifica la circolare – gli stessi non perdono la natura di compensi.

Infine, analogamente a quanto previsto per il reddito d'impresa, la limitazione della deduzione al 75% non si applica alle spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro (lavoratore autonomo) per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi. Come già detto, queste spese di trasferta mantengono la deducibilità al 100%, salvo il rispetto dei limiti di spesa giornalieri previsti dall'articolo 95 TUIR.

<b>REDDITO DI LAVORO AUTONOMO</b>	
Spese alberghiere e di ristorazione “generiche”	Deducibili al 75% fino al 2% dei compensi
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per rappresentanza	Deducibili al 75% fino all'1% dei compensi
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per convegni, congressi e simili	Deducibili per il 50% del 75%
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura	Integralmente deducibili
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per dipendenti e collaboratori in trasferta	Integralmente deducibili nel limite di 180,76 € al giorno (250,23 € per trasferte all'estero)